

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA CONDOTTA CANI

Nuovo testo approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 28 maggio 2014

Art.95 (Cani)

- 95.1 Chiunque conduca un cane sulle pubbliche strade od aree aperte al pubblico ha l'obbligo di tenerlo sempre al guinzaglio a tutela dell'incolumità delle persone e dell'animale stesso.
- **95.2** E' vietato l'accesso con cani nei luoghi ove esista espresso divieto reso noto al pubblico con apposito cartello.
- 95.3 Nelle aree urbane e negli spazi pubblici, nei parchi cittadini, giardini ed aree a verde comunali nei quali è ammesso l'accesso con cani, nonché sui mezzi di trasporto pubblico e nei locali pubblici, il conduttore del cane deve sempre tenere lo stesso tramite guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50, fatte salve le aree per cani appositamente individuate dal comune dove gli stessi possono essere sciolti.
- **95.4** Nelle aree urbane e negli spazi pubblici il conduttore deve portare con sé una museruola, da applicare in caso di rischio per l'incolumità delle persone o animali o a richiesta delle autorità competenti.
- **95.5** E' fatto obbligo a chiunque conduce il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
- **95.6** Chiunque violi le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 240,00. Alla stessa sanzione soggiace chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali da lui posseduti o ne affida la custodia a persona inesperta, fatte salve le sanzioni penali per danni cagionati a terzi.

(Testo tratto da <u>www.comune.saronno.va.it</u>)